



Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 1910 DEL 04/10/2022

OGGETTO: determinazione n. 1909 del 03/10/2022 – revoca provvedimento sospensione ex art 289 cpp del TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO – SEZ PENALE – sostituzione con misura cautelare interdizione parziale – riammissione in servizio - articolo 3, comma 1 legge 97/2001 trasferimento d'ufficio dipendente matr. 167

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare gli artt. 6, 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57;
- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;
- il Regolamento per i Procedimenti Disciplinari approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 7 del 08.01.2013 e modificato con deliberazione presidenziale n. 154 del 09.06.2017;

Richiamata la propria determinazione n. 1909 del 03/10/2022 con la quale – per tutte le motivazioni in essa contenute – nel prendere atto del provvedimento del tribunale ordinario di Benevento, sezione penale con cui, in accoglimento della istanza difensiva in sede dibattimentale (atto n. RGT 904/2022 nell'ambito del proc. Pen. RGNR 1354/2019) del dipendente matricola 167,

- 1) si dispone la sostituzione della *“misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio con divieto di ogni attività comportante l'esercizio di un pubblico ufficio/servizio nell'ambito di procedure di evidenza pubblica indette dalla provincia di Benevento ovvero di ogni altro Ente/incaricato di pubblico servizio per la durata di 12 mesi”* a far data dal 27.09.2022
- 2) si riammette in servizio il dipendente a decorrere dal 27.09.2022 con destinazione alle attività d'ufficio in qualità di Istruttore Direttivo tecnico con esclusione di ogni attività comportante l'esercizio di un pubblico ufficio/servizio nell'ambito di procedure di evidenza pubblica indette dalla provincia di Benevento ovvero di ogni altro Ente/incaricato di pubblico servizio per la durata di 12 mesi

Atteso che nella stessa determinazione viene precisato che la riammissione in servizio del dipendente, nel rispetto di quanto contenuto nel provvedimento RGT 904/2022 e RCC/ALTRI PROVV. 103/2022 e nell'ambito

del procedimento penale n. RGNR 1354/2019, sarebbe avvenuta con apposito provvedimento del Segretario Generale – nella qualità di coordinamento e sovrintendenza di cui all’art 101 del CCNL del 17.12.2021;

Preso atto dei reati contestati al dipendente e che si sarebbero consumati all’interno del SETTORE, SERVIZIO presso il quale il dipendente risultava incardinato alla data del 23.10.2022, ovverosia SETTORE VIABILITA E INFRASTRUTTURE, SERVIZIO VIABILITA 1, e fra i quali risultano l’art 319 del c.p. in materia di corruzione;

Richiamato l’articolo 3, comma 1, della richiamata legge 97/2001 che stabilisce “*quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l’amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza*”.

Ritenuto in questa sede:

- in applicazione delle disposizioni di cui al surrichiamato art 3 comma 1 della legge 97/2001
- vista la riammissione in servizio del dipendente
- in attesa delle determinazioni dell'UPD presso cui pende l'attivato procedimento disciplinare a carico del dipendente matricola 167;
- in attesa delle sito del giudizio penale, anche di primo grado, a carico del dipendente

di applicare la misura preventiva cautelare amministrativa del trasferimento d’ufficio determinando:

- 1) il settore, servizio e ufficio presso cui il dipendente presterà uil suo servizio nelle more di quanto sopra meglio precisato
- 2) la sede di svolgimento del servizio
- 3) le modalità di prestazione della attività lavorativa
- 4) il contenuto della prestazione
- 5) l'orario di servizio

Dato atto che al dipendente non verrà assegnata alcuna titolarità di Posizione Organizzativa, anche in relazione alla riorganizzazione strutturale di cui alla DP n. 276 del 30.11.2021

Ricordato che

- Il trasferimento perde efficacia se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva, “e in ogni caso, decorsi cinque anni” dalla sua adozione (art. 3, comma 3).
- In caso di condanna, per gli stessi reati di cui all’art. 3, comma 1, anche non definitiva, i dipendenti “sono sospesi dal servizio” (art. 4).

- la sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato¹ (art. 4). In caso di condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni per gli stessi delitti, è disposta l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 5)².

Atteso che con riferimento alle conseguenze del procedimento penale sul sottostante rapporto di lavoro, l'amministrazione è tenuta a trasferire il dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.

Richiamato il Piano anticorruzione 2021/2023 annualità 2021 della Provincia di Benevento approvato con DP 89/2021 e il richiamo ad esso operato dalla DP 105/2022 di approvazione dell'aggiornamento del piano annualità 2022 in attesa dell'approvazione del PIAO;

Ricordato l'art. 55 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che disciplina i rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01/07/2021 ad oggetto “DP 288 del 17- riassetto organizzativo dell'Ente Provincia – entrata in vigore – temporanea organizzazione delle microstruttura”;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30.11.2021 ad oggetto “DP 297 del 29.12.2020 - riassetto organizzativo dell'Ente Provincia – Deliberazione n. 165 del 01/07/2021 del Presidente della Provincia temporaneo riassetto della microstruttura - modifiche”;

Viste:

- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:
 - n. 16 del 13.09.2022: “Approvazione definitiva Bilancio Consuntivo e suoi allegati – DCP 12 del 07.09.2022 – anno 2021”;
 - n. 17 del 13.09.2022: “Approvazione definitiva del DUP – DCP 13 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”;
 - n. 18 del 13.09.2022 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – DCP 14 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”;
- la Deliberazione Presidenziale n. 23 del 11.02.2022 avente ad oggetto “Approvazione piano della performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno

2022” e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2022/2024;

Richiamati:

- il Decreto Presidenziale n. 29 del 16/11/2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- il Decreto Presidenziale n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell’Ente in attuazione della Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

DETERMINA

- 1. DI PRENDERE ATTO** del tribunale ordinario di Benevento, sezione penale con cui, in accoglimento della istanza difensiva in sede dibattimentale (atto n. RGT 904/2022 nell’ambito del proc. Pen. RGNR 1354/2019) del dipendente matricola 167, si dispone la sostituzione della *“misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio con divieto di ogni attività comportante l’esercizio di un pubblico ufficio/servizio nell’ambito di procedure di evidenza pubblica indette dalla provincia di Benevento ovvero di ogni altro Ente/incaricato di pubblico servizio per la durata di 12 mesi”* a far data dal 27.09.2022;
- 2. DI PRENDERE ATTO** della riammissione in servizio a decorrere dal 27.09.2022, di cui alla propria determinazione n. 1909 del 03.10.2022
- 3. DI TRASFERIRE**, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 3 comma 1 della legge 97/2001, il dipendente matricola 167 al SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE, attualmente assegnato al centro di responsabilità in staff al Segretario Generale, con attività d’ufficio in qualità di Istruttore Direttivo e attribuzione di funzioni corrispondenti e analoghe, per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza presso il SETTORE VIABILITA E INFRASTRUTTURE, SERVIZIO VIABILITA 2, **con esclusione** di ogni attività comportante l’esercizio di un pubblico ufficio/servizio nell’ambito di procedure di evidenza pubblica indette dalla provincia di Benevento ovvero di ogni altro Ente/incaricato di pubblico servizio e **con esclusione** di titolarità di posizione organizzativa, **per la durata di 12 mesi a far data dal 27.09.2022 (data del provvedimento di modifica della misura interdittiva)**;
- 4. DI DARE ATTO** che la presente determinazione potrà essere rettificata a seguito di modifiche dei provvedimenti su cui la stessa si basa e che dovessero pervenire da parte dell’Autorità Giudiziaria, o dell’UPD durante l’instaurato parallelo procedimento disciplinare in corso.
- 5. DI CONFERMARE che:**
 - Il trasferimento perde efficacia se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva, “e in ogni caso, decorsi cinque anni” dalla sua adozione (art. 3, comma 3 legge 97/2001)

- In caso di condanna, per gli stessi reati di cui all'art. 3, comma 1 legge 97/2001, anche non definitiva, i dipendenti "sono sospesi dal servizio" (art. 4 legge 97/2001).
- la sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato¹ (art. 4 legge 97/2001). In caso di condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni per gli stessi delitti, è disposta l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 5 legge 97/2001).

6. DI DISPORRE:

- la comunicazione del presente provvedimento al dipendente, mediante notifica al domicilio attuale;
- la comunicazione al dirigente del Settore tecnico in cui il dipendente matr. 167 era incardinato prima della applicazione della misura cautelare della sospensione dal servizio di cui alla determinazione n. 2241/2021;
- la comunicazione al dirigente del Settore Amministrativo Finanziario – Servizio Gestione economico-stipendiale del personale per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza in materia economico-stipendiale;
- all'UPD dei dipendenti non dirigenti, per dovuta informazione;

7. DI DARE ATTO che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

